



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AMBIENTE

Determinazione N. 1005 / 2021

Responsabile del procedimento: CHIOSI FRANCESCO

**Oggetto: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE. D.LGS. 152/06 ART. 29SEXIES.
DITTA: AZIENDA AGRICOLA PLAVIS DI BISIOL FRANCESCO C.F. BSLFNC70D28H823Z
IMPIANTO: COMUNE DI MUSILE DI PIAVE VIA FILZI 1 SEDE LEGALE: COMUNE DI
ZENSON DI PIAVE VIA ISOLA 16.**

Il dirigente

Premesso che l'art. 1 della Legge 7 aprile 2014, n. 56:

- i. al comma 16, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
- ii. al comma 10 prescrive che allo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa Legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
- iii. al comma 50 stabilisce che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (D. lgs 18 agosto 2000, n. 267);

Visti:

- i. lo Statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
- ii. il D.Lgs 267/2000 e s.m. in particolare l'art. 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- iii. il decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 3/01/2019, con il quale è stato approvato il nuovo Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che attribuisce al Dirigente l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;
- iv. il decreto del Sindaco metropolitano n. 28 del 19/03/2019 di approvazione della nuova macrostruttura della Città metropolitana di Venezia nella quale è presente l'Area Ambiente;
- v. il decreto del Sindaco metropolitano n. 4 del 22/01/2021 relativo all'attribuzione dell'incarico dirigenziale dell'area "Ambiente" al dott. Massimo Gattolin;

- vi. la Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m., detta i principi, le norme e le garanzie a cui devono attenersi gli enti locali nel regolamentare la materia del procedimento amministrativo.
- vii. la deliberazione n. 18 del 18 dicembre 2020, esecutiva, il Consiglio metropolitano ha approvato in via definitiva il documento unico di programmazione (DUP) e il bilancio di previsione per gli esercizi 2021/2023 nonché il decreto del Sindaco metropolitano n. 14 del 16 febbraio 2021, dichiarato immediatamente eseguibile, con il quale sono stati approvati il Piano esecutivo di gestione, il Piano dettagliato degli obiettivi e il Piano della performance 2021.
- viii. decreto del Sindaco metropolitano n. 28 del 31/03/2021 è stato approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023.

Vista la seguente normativa:

- i. la Direttiva 96/61/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.
- ii. la Decisione di Esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.
- iii. il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i, recante "Norme in materia ambientale", fatto particolare riferimento al Titolo III – bis / Autorizzazione Integrata Ambientale, come introdotto dall'art. 2, comma 24, D. Lgs n. 128 del 2010, articolo 29bis e successivi, che disciplina il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e le procedure conseguenti.
- iv. la Deliberazione della Giunta regionale n. 668 del 20 marzo 2007 " D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59, Autorizzazione ambientale per la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento. Modalità di presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti all'autorizzazione integrata ambientale, approvazione della modulistica e dei calendari di presentazione delle domande.
- v. la Legge regionale n. 26 del 16 agosto 2007 con la quale è stata modificata la L.R. 33/1985, ai fini dell'attuazione del Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 e sono state individuate le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale indicando la Regione competente per gli impianti dell'allegato A e le Provincie per quelli dell'allegato B in cui sono compresi gli allevamenti zootecnici;
- vi. la Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1105 del 28 aprile 2009, "Approvazione linee guida per la valutazione della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale per gli allevamenti zootecnici e del Piano di Monitoraggio e Controllo" che stabilisce i criteri con i quali devono essere richieste e rilasciate le autorizzazioni integrate ambientali limitatamente agli allevamenti zootecnici per scrofe e suini;
- vii. la Deliberazione della Giunta regionale n. 1519 del 26 maggio 2009, fatto particolare riferimento all'Allegato A, la Regione Veneto ha dettagliato le modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura AIA regionale e provinciale ai sensi del DM 24/04/2008.
- viii. la Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1100 del 31/08/2018 "Approvazione delle Linee guida per il riesame delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) allevamenti a seguito delle nuove disposizioni comunitarie approvate con Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 Bat conclusion".

Evidenziato che il combinato disposto del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 5046 del 25 febbraio 2016 “*Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l’utilizzazione agronomica del digestato*” e della Deliberazione della Giunta regionale n. 1835 del 25/11/2016 “*Disciplina per la distribuzione agronomica degli effluenti, dei materiali digestati e delle acque reflue comprensiva del programma d’azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto*” rispettivamente all’art. 5, comma 4 e all’art. 24, comma 8, dispone che per le aziende autorizzate ai sensi del Titolo III bis della Parte II del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, il Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) è parte integrante dell’Autorizzazione Integrata ambientale.

Considerato che:

- a. Con prot. n. 21787 del 27/03/2009, prorogata con successiva determinazione n. 728/214, è stata rilasciata alla Azienda Agricola Plavis di Bisiol Francesco (CUAA/P. IVA BSLFNC70D28H823Z-04131150262) l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) provvisoria relativa all’impianto ubicato in via Fabio Filzi, 1 a Musile di Piave per le attività previste dal punto 6.6 lettera a), 40.000 posti pollame, allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.
- b. Con nota del 25/03/2020 prot. 16699 si è provveduto ad informare la Ditta di provvedere ad inviare la documentazione aggiornata per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) definitiva.
- c. Con nota prot. 36986 del 23/07/2021 la Ditta ha richiesto una proroga al 30/10/2020 per la consegna della suddetta documentazione a cui si è risposto affermativamente con nota prot. 37345 del 27/07/2020.
- d. La documentazione è pervenuta tramite il Suap di Musile di Piave il 30/10/2020 e trasmessa alla Città Metropolitana di Venezia il 02/11/2020 con i prot.lli 56181, 56187, 56192.

Visto che:

- a. In data 02/12/2020 prot. n. 62743 si è provveduto a trasmettere l’avvio del procedimento e contestuale convocazione della conferenza dei servizi istruttoria per il giorno 15/12/2020 per raccogliere preliminarmente le considerazioni degli Enti coinvolti anche in considerazione del fatto che il Comune di Musile di Piave aveva subordinato la concessione edilizia per la realizzazione di opere finalizzate alla bio-sicurezza aviaria al rilascio dell’AIA e dell’autorizzazione paesaggistica.
- b. Dalla conferenza dei servizi del 15/12/2020 è emersa la necessità di acquisire ulteriore documentazione, nello specifico il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), il piano di controllo dell’amianto e la relazione fonometrica, inoltre, è stato chiarito che la concessione edilizia deve ritenersi indipendente dalle altre autorizzazioni. I termini del procedimento sono quindi stati sospesi (verbale prot. 1703 del 14/01/2021).
- c. Il 17/12/2020 prot.65692 i VV.FF., non potendo partecipare alla conferenza dei servizi, hanno inviato loro parere in merito alle attività di loro competenza.

Dato atto che:

- a. Il 14/01/2021 prot. 1632 la ditta ha provveduto ad inviare le integrazioni ricordate in conferenza dei servizi, in particolare il PMC, l’analisi fonometrica e l’analisi delle coperture in amianto dei capannoni.
- b. Il 3/03/2021 prot. 11009 Arpav ha espresso parere positivo sul PMC presentato dalla ditta e sull’analisi fonometrica e ha allegato parere in merito alle coperture in amianto dei capannoni di allevamento ritenendo necessaria la bonifica entro giugno 2022.

- c. Il 15/04/2021 si è svolto un sopralluogo con Arpav che ha permesso di verificare la coerenza con la documentazione tecnica acquisita (verbale prot. 18960 del 16/04/2021).
- d. In data 21/04/2021 prot. 19897 la ditta ha inviato ai VV.FF. e all'ufficio scrivente una nota nella quale dichiara di non rientrare tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi in quanto il deposito cartoni non supera i 5.000 kg, come già dichiarato ad ottobre 2013, e di non avere aumentato tale capienza.
- e. Con nota prot. 17269 del 7/04/2021 è stata convocata la conferenza dei servizi per il giorno 22/04/2021 (verbale prot. 20983 del 28/04/2021).
- f. La Ditta non ha effettuato modifiche sostanziali e/o non sostanziali, o aumento del numero di capi, dalla data del rilascio del decreto dirigenziale n. 5683/2011.

Verificato che il Gestore:

- a. Ha trasmesso idonea quietanza, prot 56187 del 02/11/2020, dell'avvenuto pagamento dell'importo tariffario dovuto ai sensi della DGRV n. 1509 del 26 maggio 2009, allegato A.
- b. Ha assolto alle imposte di bollo come evidenziato nel modello del SUAP di Musile di Piave.

Preso atto che in occasione della Conferenza dei Servizi decisoria del 22/04/2021 non sono emersi motivi ostativi al rilascio dell'AIA da parte degli Enti presenti e sono state date prescrizioni riportate nell'allegato 3 "Ulteriori prescrizioni" alla presente determina.

Dato atto che:

- a. L'istruttoria è stata redatta a seguito della verifica documentale e del sopralluogo del 15/04/2021, e si è conclusa il 29/04/2021 con parere positivo.
- b. Il termine della conclusione del procedimento pari a 149 giorni, al netto delle sospensioni previste per legge risulta rispettato
- c. In data 1 aprile 2021 è stato ricordato dal Dirigente del Servizio, con comunicazione via mail a tutto il personale, l'obbligo previsto dal Codice di comportamento di comunicare le situazioni di potenziale conflitto di interesse.
- d. Il dirigente Massimo Gattolin, il responsabile del procedimento Francesco Chiosi, i collaboratori all'istruttoria Erika Scarpa e Tanja Giacomel, non hanno comunicato di trovarsi in posizione di conflitto d'interessi rispetto all'incarico loro conferito, connesso con il presente procedimento, e pertanto non sono tenuti all'obbligo di astensione così come stabilito dall'articolo 6 bis della Legge 241/90 nonché dagli artt. 6 e 7 del dPR n. 62/2013, Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.

DETERMINA

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i. è rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale all'Azienda Agricola Plavis di Bisiol Francesco (P.Iva e CUAA 04131150262; C.F. BSLFNC70D28H823Z) con sede legale in via Isola 16 a Zenson di Piave (TV), di seguito denominata "Gestore", per installazione esistente in via Fabio Filzi 1 a Musile di Piave, ai sensi dell'art 29-ter del medesimo D.Lgs. al fine dell'esercizio della attività IPPC "*Categoria 6.6 lettera a) allevamento di pollame > 40.000 posti di polli da carne*".

2. L'impianto deve essere condotto in conformità a quanto dichiarato nella documentazione presentata, in particolare la gestione dell'allevamento dovrà realizzarsi nel rispetto delle Migliori Tecniche Disponibili (BAT) come dichiarate dal Gestore sulla base della Decisione di Esecuzione UE 2017/302 del 15 febbraio

2017 ed aggiornate ai sensi della DGRV 1100/2018 (BAT prot 56181 del 02/11/2020 e Sistema Gestione Ambientale prot 56192 del 02/11/2020);

3. Deve essere rispettato il numero di capi allevabili nel limite della capacità massima dell'allevamento pari a 77.544 ovaiole e nel rispetto nelle normative sul benessere animale.

4. Fanno parte integrante della presente determina l'allegato 1 "Scheda riassuntiva caratteristiche installazione", l'allegato 2 "Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) prot. 1632 del 14/01/2021", redatto ai sensi della DGRV 1100/2018 e l'allegato 3 "*Ulteriori prescrizioni*".

5. La presente Autorizzazione Integrata Ambientale ha validità per **10 anni** a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento, in conformità a quanto previsto all'art.29octies, comma 3, lettera b) del D.Lgs 152/2006.

6. Sei mesi (6) prima della scadenza il Gestore dovrà inviare a questa Amministrazione una domanda di rinnovo, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29ter, comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006.

7. La presente autorizzazione sostituisce ad ogni effetto tutte le autorizzazioni ambientali ai sensi dell'allegato IX della parte II del D. Lgs. 152/2006 smi.

8. Il presente provvedimento non sostituisce le competenze dei Vigili del fuoco in materia di prevenzione incendio, dell'ULSS in materia di ambienti di lavoro, benessere animale, biosicurezza aviaria e quelle del Comune in materia di edilizia ed urbanistica. Si richiamano pertanto gli adempimenti di competenza comunale in merito ad eventuali provvedimenti da adottare al fine del rispetto delle norme di carattere generale igienico-sanitario e all'inquinamento acustico.

9. Al fine del legittimo svolgimento dell'attività devono essere acquisiti e mantenuti aggiornati tutti i necessari provvedimenti autorizzativi non sostituiti dal presente provvedimento. Devono essere rispettati inoltre gli adempimenti previsti da altre norme di settore (ad esempio benessere animale, biosicurezza aviaria, sottoprodotti di origine animale, igiene dei mangimi e gestione prodotti fitosanitari ecc.), concessione per eventuale derivazione di acqua, detenzione e utilizzazione dei medicinali veterinari, norme edilizie e urbanistiche, norme in materia di sicurezza del lavoro e di prevenzione incendi.

10. Eventuali varianti progettuali, ivi inclusa la variazione del numero di capi allevabili, dovranno essere preventivamente comunicate alla Città metropolitana di Venezia secondo il disposto dell'articolo 29nonies del D.Lgs. n. 152/2006.

11. La gestione dell'impianto deve essere effettuata adottando tutti gli accorgimenti utili affinché l'attività si svolga senza pregiudizio per la salute pubblica, in particolar modo per quanto riguarda la produzione di odori, rumori molesti e l'emissione di polveri.

Si riportano di seguito, suddivise per matrice ambientale, le relative prescrizioni nel rispetto delle quali il Gestore deve condurre l'impianto oltre a quelle descritte nell'*allegato 3*.

11. Gestione effluenti zootecnici

Una corretta gestione dei reflui zootecnici in ogni fase del ciclo di allevamento permette di contenere la produzione di polveri ed odori che possono generare molestia alla cittadinanza.

A tal fine vengono descritte le seguenti prescrizioni di carattere generale.

11.1 Prescrizioni pollina

11.1a) La paglia utilizzata nel settore "aviario" deve essere mantenuta asciutta per evitare fermentazioni anomale con conseguente produzione di odori molesti.

11.1b) La pollina sui nastri deve essere allontanata dai locali di allevamento con frequenza massima di 1 volta ogni 7 giorni e la pollina a terra del settore "aviario" deve essere rimossa con frequenza almeno 1 volta ogni 90 giorni.

11.1c) Tutto il refluo prodotto deve essere ceduto a soggetti terzi aventi i titoli per l'acquisizione e l'utilizzo.

11.1d) Durante le fasi di pulizia dei locali e delle attrezzature devono essere adottate le necessarie accortezze per ridurre la produzione di polveri ed odori verso l'esterno.

11.1e) La pollina non deve essere allontanata in giornate di pioggia.

11.1f) In caso di stoccaggio temporaneo sul mezzo, il refluo zootecnico in attesa del trasporto, deve essere coperto da teli.

11.1g) Durante le operazioni di carico del refluo zootecnico sui mezzi si deve fare attenzione ad eventuali perdite di materiale e l'area esterna deve essere mantenuta pulita.

11.2 Prescrizione Comunicazione nitrati

11.2a) Il gestore, in qualità di produttore di reflui zootecnici, deve provvedere a tenere aggiornata la Comunicazione nitrati. In caso di utilizzo agronomico, in tutto o parte della pollina prodotta o di altri reflui zootecnici, dovrà compilare il PUA.

11.2b) Per la cessione del refluo a terzi la ditta deve stipulare appositi accordi con gli acquirenti nel rispetto della normativa della Regione Veneto (DGRV 1835/2016 e decreti applicativi) anche se di regioni diverse.

11.2c) L'aggiornamento o il rinnovo della Comunicazione deve essere effettuato tramite l'applicativo nitrati della Regione Veneto, allegando tutta la documentazione integrativa, quali a titolo esemplificativo, accordi di cessione di reflui, eventuali atti di assenso.

11.2e) In caso di aggiornamenti normativi in materia di direttiva nitrati è fatto obbligo alla Ditta di adeguarsi anche per quanto riguarda gli adempimenti amministrativi.

12. Gestione degli stoccaggi

12a) Materie prime, mangimi, rifiuti, sottoprodotti devono essere stoccati esclusivamente negli spazi indicati nella planimetria dell'impianto.

12b) Tutte le strutture di stoccaggio devono essere periodicamente controllate e mantenute efficienti con regolari manutenzioni.

12c) All'esterno dei capannoni non devono essere stoccati materiali, materie prime, sottoprodotti, rifiuti ed effluenti di allevamento soggetti al dilavamento da parte delle acque meteoriche che possano contenere elementi o sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente.

12.1 Prescrizioni vasche

Le vasche e i pozzetti per la raccolta di acque di lavaggio e disinfezione di locali, attrezzature,

mezzi, servizi igienici annessi all'allevamento, devono essere a tenuta, periodicamente controllate e mantenute efficienti con regolari manutenzioni.

13. Mangimi e materie prime

13a) I materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti, devono essere stoccati in contenitori chiusi, quali serbatoi o silos che devono essere protetti da eventuali rotture o danni fortuiti.

13b) Le aree di carico e stoccaggio dei mangimi devono essere mantenute pulite.

13c) In fase di realizzazione della lettiera nel settore "aviario" si devono adottare modalità di distribuzione della paglia atte a contenere l'emissione di polveri.

13.1 Prescrizioni materie prime

I prodotti per la disinfezione, quelli per i trattamenti insetticidi e per la derattizzazione, i medicinali e ogni altro prodotto biocida, se conservati nell'impianto, devono essere tenuti in contenitori stagni stoccati in depositi idonei a raccogliere le eventuali perdite accidentali, collocati al coperto, in luoghi asciutti, protetti dal gelo e dalle intemperie, con gli accessi preclusi a soggetti non autorizzati.

13.2 Prescrizioni mangimi

13.2a) Al fine di minimizzare le quantità di azoto e di fosforo escreti devono essere applicate le tecniche nutrizionali previste in particolare dalle BAT 3 e BAT 4, quali per esempio alimentazione per fasi, alimentazione a ridotto tenore proteico e integrazione con amminoacidi di sintesi, alimentazione a ridotto tenore di fosforo con addizione di fitasi ed integrazione della dieta con fosforo inorganico altamente digeribile e con altri additivi alimentari.

13.2b) I cartellini allegati alle confezioni dei mangimi (contenenti la loro composizione) e le loro fatture d'acquisto devono essere conservati per la durata della autorizzazione.

14. Rumore

14a) La Ditta dovrà attivare tutte le misure necessarie a ridurre la produzione di rumori derivanti dalla attività di allevamento.

14b) I livelli di immissione sonora generata dagli impianti, misurati lungo il perimetro dello stabilimento e presso i recettori sensibili, devono essere conformi a quanto previsto dalla Tabella B del D.P.C.M. n. 280 del 14.11.1997 relativamente alla classificazione delle zone confinanti come definita dal Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Musile di Piave.

14c) La Ditta deve registrare eventuali lamentele o segnalazioni di disturbo pervenute e informare Città metropolitana e Arpav per attivare eventuali controlli e monitoraggi secondo quanto previsto dalla BAT 9, applicabile limitatamente ai casi in cui l'inquinamento acustico presso i recettori sensibili è probabile o comprovato da eventuali segnalazioni verificate dagli enti competenti.

15. Emissioni in atmosfera

15.1 Prescrizione stima emissioni

15.1a) Devono essere calcolate, stimate o misurate le emissioni degli inquinanti in atmosfera: qualora le emissioni di metano superino la soglia di 100 ton/anno, quelle degli ossidi di azoto 10 ton/anno e quelle di ammoniaca 10 ton/anno, deve essere compilato il registro E-PRTR ed inviato via pec alla Città Metropolitana di Venezia e all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, entro il 30 aprile di ogni anno.

15.1b) Nel report annuale e nella relazione allegata, le emissioni saranno calcolate sul numero medio di capi accasati.

15.2 Prescrizioni emissioni in atmosfera, polveri ed odori

15.2a) Devono essere limitate, per quanto tecnicamente possibile, le emissioni diffuse e fugitive dall'allevamento.

15.2b) Devono essere adottate tutte le precauzioni possibili per evitare la diffusione di emissioni di

polveri e il correlato disturbo esterno all'insediamento dovuto a odori, attuando e rispettando le migliori pratiche gestionali in particolare nelle fasi di asporto, cessione a terzi della pollina, gestione della lettiera nel settore "aviario" e delle diverse fasi di allevamento come indicato anche nelle precedenti prescrizioni e previsto dalle BAT.

15.2c) Tra le azioni da adottare per ridurre e controllare l'emissione di polveri, si dovranno mantenere porte e portoni dei capannoni chiusi, fatto salvo i tempi strettamente necessari alle operazioni di carico/scarico dei capi e pulizia dei locali ed attrezzature.

15.2d) Qualora, durante l'attività dell'allevamento, emergano segnalazioni di odori circoscritte alla azienda Plavis, sarà attivato un monitoraggio puntuale con gli Enti interessati e la Ditta come previsto dalla BAT 12. Dopo l'analisi delle risultanze del monitoraggio potrà essere attivata l'eventuale "misurazione" degli odori come previsto dalla BAT 26, a carico della Ditta.

15.2e) Qualora fossero disponibili nuovi strumenti, sia tecnici che normativi, per definire e quantificare le emissioni odorigene l'azienda dovrà adeguarsi a tali nuove procedure.

17. Consumi energetici

Devono essere applicate le BAT inerenti un uso efficiente dell'energia evitando sprechi (ad esempio con l'adozione di un adeguato livello di coibentazione dei capannoni, piantumazione di essenze arboree con funzioni di ombreggiatura, controllo dei sensori termici, ecc) ed a monitorare i consumi nel Piano di Monitoraggio e Controllo.

18. Consumi idrici e gestione delle acque reflue

18a) Si deve ottimizzare l'utilizzazione dell'acqua evitando sprechi e attuando e rispettando le BAT (pulizia degli ambienti e delle attrezzature con l'utilizzo di idropulitrici o sistemi con acqua ad alta pressione, controlli sulla pressione di erogazione agli abbeveratoi, controllo dell'efficienza dei contatori, manutenzione della rete idrica, lettura dei contatori in occasione di periodi di inattività al fine di rilevare eventuali perdite) ed a monitorare i consumi nel PMC.

18b) Si devono utilizzare abbeveratoi antispreco.

18c) Qualora risultasse necessario attivare uno scarico in acqua superficiale dovrà essere richiesta e ottenuta preventivamente la modifica dell'AIA.

18d) Le acque piovane devono essere convogliate separatamente da altri eventuali reflui e dagli effluenti di allevamento.

18.1 Prescrizioni acque reflue

18.1a) Le acque derivanti dalla pulizia dei capannoni, delle attrezzature e delle piazzole a contatto con la pollina, se non contengono additivi, quali ad esempio disinfettanti, detergenti ecc, potranno essere cedute a terzi con la pollina.

18.1b) Qualora la ditta intenda farne un uso agronomico come acque reflue dovrà provvedere al loro stoccaggio per almeno 90 giorni in idonea struttura a tenuta, diversamente dovranno essere smaltite come rifiuti tramite Ditta specializzata.

18.2 Prescrizione acque lavaggio

18.2a) Le acque di lavaggio e disinfezione prodotte dall'attività di lavaggio e disinfezione dei mezzi ed attrezzature, devono essere raccolte in apposite vasche a tenuta.

18.2b) Il materiale contenuto nelle vasche, a prescindere dalla tipologia di disinfettante utilizzato, non è assimilabile ad un refluo zootecnico e non può essere smaltito insieme alla pollina o alle acque reflue derivanti dal lavaggio di attrezzature e locali di allevamento. Tale materiale è assimilabile invece ad un rifiuto per cui soggiace alle disposizioni dettate dall'art. 183 comma bb) punto 2 del D.Lgs 152/06 e deve essere avviato a recupero e/o smaltimento almeno una volta all'anno da ditta autorizzata.

18.3 Prescrizione scarichi fognari

Lo schema di fognatura per lo smaltimento delle acque di tipo domestico proveniente dai servizi igienici dovrà essere adeguato prevedendo la dispersione dello scarico nel terreno mediante subirrigazione con drenaggio, ovvero vassoio o letto assorbente, come previsto dall'art. 21 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 107 in data 05/11/2009 (B.U.R. n. 100 in data 08/12/2009).

19. Rifiuti

19a) Si devono adottare tutti gli accorgimenti possibili per ridurre al minimo la quantità di rifiuti prodotti e la loro pericolosità.

19b) Le carcasse animali e le uova devono essere introdotte nella apposita cella frigo ed allontanate come sottoprodotti di origine animale (SOA) da imprese specializzate e specificamente autorizzate secondo le norme vigenti in materia. Qualora per eventi eccezionali le carcasse e/o le uova debbano essere smaltite come rifiuti si dovrà gestirle secondo la normativa specifica e se ne dovrà dare indicazione nel report annuale.

19c) I rifiuti prodotti si devono gestire secondo le condizioni previste per il “deposito temporaneo” nel rispetto dei limiti quantitativi e cronologici fissati dall'art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006.

19d) I depositi di rifiuti devono essere collocati esclusivamente in aree fornite di copertura idonea e adeguata al fine di evitare il contatto con le acque meteoriche di dilavamento e la loro dispersione su superfici non impermeabili. Tali aree devono essere periodicamente controllate e mantenute.

19e) Le aree adibite allo stoccaggio devono essere contrassegnate per rendere nota la tipologia e l'eventuale pericolosità del rifiuto.

19f) Non si devono miscelare fra loro rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende anche la diluizione di sostanze pericolose (art. 187 D.Lgs. n. 152/2006).

19g) I rifiuti devono essere divisi per categorie omogenee contraddistinte da un codice CER in base alla provenienza e alle caratteristiche del rifiuto stesso, rispettando per ciascuna delle categoria le relative norme tecniche.

19h) Si devono collocare gli eventuali serbatoi per rifiuti liquidi (a esclusione di quelli dotati di doppia camera) all'interno di un bacino di contenimento di volume pari al volume stoccabile se trattasi di un solo serbatoio o pari ad un terzo del volume complessivo se il numero di serbatoi accumulati nel bacino è superiore a uno e in questo caso comunque mai inferiore al volume del serbatoio di maggiore dimensioni; i serbatoi di rifiuti liquidi devono essere inoltre dotati di dispositivi anti-traboccamento.

19i) Si devono utilizzare, per le fasi di movimentazione dei rifiuti in forma liquida o polverulenta, contenitori chiusi onde evitarne la dispersione.

19l) Si devono assicurare, per quanto possibile, che i rifiuti da imballaggio siano destinati al riutilizzo o al recupero presso impianti autorizzati o conferiti al sistema di raccolta differenziata.

19m) Si deve compilare e conservare presso l'impianto la documentazione prevista dalla normativa vigente sulla gestione dei rifiuti, così come previsto dagli artt. 189, 190 e 193 D.Lgs. n. 152/2006.

20. Pulizia e manutenzione delle strutture impiantistiche, locali, aree esterne

20a) Tutte le parti degli edifici, delle attrezzature e degli utensili che sono state a contatto con gli animali devono essere pulite accuratamente al termine di ciascun ciclo.

20b) Le strutture impiantistiche relative all'allevamento e ai locali connessi (ad esempio cella frigo, area stoccaggio rifiuti, ecc) devono essere mantenute in condizioni operative ottimali mediante ispezioni periodiche del personale addetto, anche appartenente a Imprese terze, da annotare

nell'apposito registro delle manutenzioni.

20c) Le ispezioni devono riguardare, a titolo di esempio ma non esaustivo: l'efficienza di tenuta dei sistemi di abbeveraggio, dei sensori termici e di condizionamento dei locali di allevamento, dei dispositivi per lo stoccaggio e la distribuzione dei mangimi, dei meccanismi elettronici delle varie apparecchiature in uso, delle strutture per raccolta delle acque reflue.

20d) I sistemi di ventilazione artificiale e naturale devono periodicamente essere ispezionati e puliti in particolare alla fine di ogni ciclo.

20e) I principali interventi di manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria, relativi agli impianti e alle strutture ad esso connesse, o susseguenti a incidenti o a sversamenti occasionali, devono essere annotati nell'apposito registro nella stessa data in cui sono effettuati. La relativa pagina del registro deve indicare esplicitamente il nominativo e la firma di chi ha effettuato gli interventi compresa la ragione sociale della eventuale Ditta esterna. Eventuali non conformità, compreso l'avvenuto ripristino funzionale, dovranno essere trascritte nel Report PMC annuale.

20f) L'attrezzatura e/o i materiali necessari per gli interventi di emergenza a seguito d'incidenti o di sversamenti occasionali deve essere tenuta in impianto.

20g) I piazzali esterni e le griglie di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento devono essere mantenuti puliti.

20.1 Prescrizione controllo insetti e topi

20.1a) Deve essere implementato un piano per la protezione e prevenzione di topi, insetti volanti e striscianti con particolare attenzione alle aree di raccolta della pollina, delle vasche di raccolta delle acque di lavaggio dei locali, delle aree stoccaggio dei rifiuti, dei silos e della cella frigo.

20.1b) Gli interventi di derattizzazione e disinfestazione dovranno essere adeguatamente documentati in forma scritta in appositi registri.

20.1c) Il controllo degli insetti, e in particolare delle mosche, va intensificato nei periodi caldi e deve tenere conto delle condizioni climatiche annuali.

21. Formazione del personale

21a) L'impianto deve essere gestito da personale adeguatamente preparato mediante programmi di formazione e informazione nelle materie connesse alla corretta gestione dell'allevamento, alle buone prassi agricole e veterinarie con attenzione agli aspetti ambientali e al rispetto delle condizioni di autorizzazione.

21b) Deve essere conservata in azienda la documentazione relativa a corsi e incontri di formazione e aggiornamento per il periodo corrispondente al periodo di validità dell'autorizzazione.

21c) Devono essere attuati programmi di aggiornamento, in particolare quando vi sia l'introduzione di attrezzature o di modalità di gestione diverse da quelle usuali.

22. Attività di controllo e di monitoraggio, PMC

22a) Devono essere effettuati controlli e monitoraggi ambientali in conformità al PMC, avendo cura di registrare gli esiti degli autocontrolli nei casi di non conformità e gli interventi di manutenzione straordinaria. La relativa documentazione (registri, fatture, quaderni di manutenzione, etc.) deve essere conservata in impianto per il periodo corrispondente al periodo di validità dell'autorizzazione.

22b) Eventuali modifiche del PMC devono preventivamente essere concordate con Arpav Dipartimento provinciale di Venezia e devono essere formalmente comunicate alla Città metropolitana di Venezia, al comune di Musile di Piave.

22c) I campionamenti e le analisi relativi alle attività di autocontrollo dovranno essere eseguiti attraverso metodiche ufficiali e/o validate. L'azienda è comunque obbligata a comunicare ad ARPAV e Città metropolitana, con almeno 15 giorni naturali e consecutivi di preavviso, le date di esecuzione delle attività di autocontrollo di eventuali emissioni in atmosfera, amianto e rumore.

22d) Entro il 30 aprile di ogni anno il Gestore è tenuto alla trasmissione per via telematica dei dati relativi ai controlli previsti nel PMC effettuati nell'anno precedente utilizzando lo specifico software regionale, a Città metropolitana di Venezia, Arpav, Comune di Musile di Piave. Il report PMC andrà accompagnato da una sintetica relazione con la descrizione e il commento sui dati raccolti, evidenziando eventuali aspetti migliorativi (in termini di significativa riduzione delle emissioni e/o dei consumi) introdotti nel processo e/o eventuali situazioni di criticità che si sono verificate nel corso dell'anno con le relative azioni correttive.

22e) Nel report annuale vanno indicate le carcasse e le uova allontanate come sottoprodotti di origine animale (SOA), di cui si dovrà tenere la documentazione in azienda e darne riscontro nella relazione tecnica accompagnatoria. Qualora le carcasse e/o le uova, per eventi eccezionali, dovessero essere smaltite come rifiuti se ne dovrà dare evidenza nel report annuale con adeguata motivazione.

22f) Nel report annuale PMC andrà indicato il numero di capi effettivamente introdotto annualmente, la mortalità, i capi venduti. Sui capi accasati annualmente, mediamente presenti, si calcoleranno le emissioni, la produzione di pollina prodotta e il relativo quantitativo di azoto con i parametri previsti dalla direttiva nitrati.

23. Conservazione della documentazione e controlli successivi

23a) Devono essere conservati presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo, per il periodo di validità dell'autorizzazione, tutti i registri e i quaderni utilizzati per registrare le operazioni di manutenzione e gestione dell'impianto (previsti dal PMC e dalle norme vigenti) nonché copia della presente autorizzazione e di tutta la documentazione prevista dalla stessa.

23b) Deve essere fornita alle autorità preposte al controllo tutta l'assistenza necessaria o utile ad ogni verifica tecnica o documentale relativa all'impianto, secondo le disposizioni dell'art. 29-decies, c. 3 e 4 del D.Lgs. n. 152/2006.

24. Prevenzione e gestione degli incidenti

24a) Devono essere intrapresi e attuati tutti gli accorgimenti atti a prevenire inconvenienti o incidenti e, qualora gli stessi si dovessero verificare, il Gestore dovrà attivarsi immediatamente mettendo in atto entro le ventiquattro (24) ore successive i necessari interventi di ripristino.

24b) Dovrà inoltre registrare e comunicare formalmente entro lo stesso termine cronologico al Comune di Musile di Piave, all'Arpav Dipartimento provinciale di Venezia ed alla Città metropolitana secondo il disposto degli artt. 29-decies c. 3 lett. c) e 242 del D.Lgs. n. 152/2006 ogni evenienza e incidente che possa influire in modo significativo sull'ambiente.

24c) Dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato e formato per i casi di emergenza. Dovrà essere assicurata, inoltre, una adeguata sorveglianza nelle ore di chiusura dell'impianto da parte del Gestore con abitazione contigua all'allevamento ovvero con sistemi di controllo a distanza.

25. Benessere animale e biosicurezza aviaria

25a) La Ditta deve rispettare tutte le prescrizioni indicate dai Servizi veterinari in materia di benessere animale e biosicurezza aviaria, in particolare deve mantenere efficienti i sistemi di perimetrazione, quali le reti e le scoline, con periodici controlli e manutenzioni al fine di evitare ingressi di soggetti esterni.

25b) La Ditta dovrà essere dotata di tutti gli impianti e dei sistemi tecnologici di regolazione dell'ambiente interno finalizzati a migliorare il benessere animale, ad esempio isolamento termico, impianto di ventilazione, di raffrescamento. ecc., e mantenerli efficienti, e se la salute degli animali dipende da questi deve dotarsi di allarmi ed impianti d'emergenza che possano sopperire al problema.

26. Prescrizioni BAT

26a) La Ditta deve applicare correttamente tutte le BAT compreso il Sistema di gestione ambientale indicate nella ceck list e riassunte nella tabella:

BAT	DESCRIZIONE
1 – 2	Sistema di gestione ambientale non certificato. Contiene piano emergenze; Protocollo controllo rumore (BAT 9); Protocollo controllo odori (BAT 12)
3 – 4	Dieta per fasi per ridurre azoto e fosforo escreti
5	Controllo consumi acqua
6 – 7	Ridurre produzione acque reflue e le emissioni in acqua derivanti dalle acque reflue
8	Uso efficiente energia
9	Gestione del rumore: applicabile limitatamente ai casi in cui l'inquinamento acustico presso i recettori sensibili è probabile o comprovato da eventuali segnalazioni verificate dagli enti competenti.
10	Gestione del rumore
11	Ridurre emissioni polveri
12 - 13	Prevenire/ridurre emissioni di odori
14-15	Non pertinente: non ha stoccaggio di pollina
16	Non applicabile: ridurre emissioni di ammoniaca in aria da stoccaggio del liquame. Si specifica che la Ditta non produce liquame ma acque reflue dal lavaggio delle attrezzature e dei locali di allevamento che vengono convogliate nelle vasche esterne scoperte e allontanate con la pollina .
17 – 18- 19	Non pertinenti alla tipologia di allevamento
20	Non applicabile: ridurre emissioni derivanti dallo spandimento dei reflui. La ditta non utilizza agronomicamente reflui zootecnici.
21	Non applicabile: ridurre emissioni di ammoniaca nell'aria derivanti dallo spandimento dei liquami. La ditta non utilizza agronomicamente reflui zootecnici
22	Non applicabile: ridurre emissioni di ammoniaca nell'aria derivanti dallo spandimento dei letami/pollina: non pertinente, non fa utilizzo agronomico.
23-24-25- 27-29	Applicate ed inserite nel PMC per la stima/misura/calcolo di azoto e fosforo escreti, emissioni di ammoniaca, polveri, odori, rumore e controllo parametri di processo.
26	L'analisi olfattometrica andrà eventualmente effettuata dopo verifica di eventuali lamentale di disagi odorigeni dai recettori sensibili.
28 -30	Non applicabili: no pertinenti con tipologia di allevamento.
31	Emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per galline ovaiole.

26b) La corretta applicazione ed efficienza delle BAT andrà verificata dalle attività di monitoraggio e autocontrollo della Ditta e da sopralluogo aziendale da parte degli enti competenti.

27. Prescrizioni gestione del fine vita dell'impianto e variazioni titolarità

27a) Qualora l'attività di cui alla presente autorizzazione dovesse cessare il Gestore dovrà provvedere al ripristino ambientale dell'area dello stabilimento, inviando al Comune di Musile di Piave, all'Arpav Dipartimento provinciale di Venezia ed alla Città metropolitana almeno 60 (sessanta) giorni prima della data prevista per la cessazione dell'attività un piano di dismissione. Il piano dovrà riportare la descrizione degli interventi da effettuare a seguito della cessazione dell'attività ai fini della ricomposizione e della riqualificazione dell'area dismessa nonché la previsione di una verifica dell'eventuale contaminazione delle matrici ambientali, da attuare con le procedure e con le modalità indicate dalla normativa vigente in materia di bonifica dei siti inquinati;

27b) Preliminarmente alla cessazione dell'attività, il Gestore dovrà provvedere alla rimozione degli effluenti di allevamento presenti nell'impianto e alla messa in sicurezza delle strutture di stoccaggio esistenti.

27c) Qualora dalle verifiche effettuate sull'attuazione del piano di dismissione emergesse una contaminazione delle matrici ambientali il Gestore dovrà attivarsi secondo le norme vigenti in materia di bonifica dei siti inquinati con le relative tempistiche (art. 242 D.Lgs. n. 152/2006).

27d) Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità nella gestione dell'impianto, il vecchio Gestore ed il nuovo ne danno comunicazione entro 30 giorni a questa Amministrazione tramite il Suap del Comune in cui ricade l'impianto. Dovrà essere comunque comunicata, con le stesse modalità e termini, ogni modifica di ragione sociale, denominazione sociale, rappresentante legale, sede legale, Codice fiscale e partita I.V.A., eventualmente corredando la stessa con copie dei documenti attestanti quanto dichiarato (es. certificato CCIAA, Statuto della Società, atti o verbali d'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione ecc.).

28. Ulteriori indicazioni

28a) Sono fatte salve eventuali autorizzazioni di competenza di altri enti previste dalle normative vigenti.

28b) Il mancato rispetto delle prescrizioni riportate nel presente provvedimento e quelle indicate anche nell'*Allegato 3 – Ulteriori prescrizioni e/o eventuali carenze nella gestione dell'impianto*, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di legge e l'adozione degli opportuni provvedimenti conseguenti.

28c) Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato in dipendenza delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente.

28d) Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione della presente autorizzazione da parte della Ditta interessata.

28e) Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

28f) Il presente provvedimento viene trasmesso tramite Suap alla Ditta Plavis di Bisol Francesco, al Comune di Musile di Piave, ai Servizi veterinari dell'U.L.S.S. n. 4 competente per territorio, all'Arpav Dipartimento provinciale di Venezia ed ai Vigili del Fuoco di Venezia.

Fanno parte integrante del presente provvedimento:

Allegato 1: Scheda riassuntiva caratteristiche installazione

Allegato 2: Piano monitoraggio e controllo, PMC prot. 1632 del 14/01/2021

Allegato 3 Ulteriori prescrizioni.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente